



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 2/ss2023/2024

composto dai signori

Dott. Eugenio Madeo

Avv. Marco Lupo

Avv. Andrea Rossi

Presidente

Componente

Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **13 settembre 2023** con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti:

- di Antonino Salvatore Ruggero, in qualità di Presidente della A.S.D. Rugby Nuovo Salario per violazione dell'art. 24, comma 1, lett. A), RGS;

- di Paolo Ruggero, in qualità di vice presidente della A.S.D. Rugby Nuovo Salario per violazione dell'art. 20, comma 1, RGS;

- della A.S.D. Rugby Nuovo Salario a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 24, comma 2, RGS, in relazione alla contestazione mossa al Presidente Antonino Salvatore Ruggero nonché a titolo di responsabilità diretta per integrazione dell'illecito ex art. 29, comma 1, lettera F), RGS ed oggettiva ai sensi dell'art. 20, comma 6 RGS, in relazione alla contestazione mossa al Vicepresidente Paolo Ruggero.

Motivi

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Il procedimento consegue alla segnalazione 19.2.2023 dei Sigg.ri Roberto Gasperoni e Simona Bigioni, genitori dell'atleta Alessandro Rocco Gasperoni, i quali hanno rappresentato che:

- il figlio aveva praticato attività agonistica con l'ASD Rugby Nuovo Salario dalla stagione 2013/2014 fino all'inizio della stagione 2022/2023;
- nel corso dell'ultima stagione sportiva l'atleta Alessandro Rocco Gasperoni avrebbe interrotto ogni rapporto con l'ASD Rugby Nuovo Salario in conseguenza del disagio nel frequentare l'associazione ed i genitori avrebbero comunicato al tesserato Paolo Ruggero (erroneamente indicato come Presidente dell'Associazione in realtà vice presidente) il recesso dal vincolo associativo con gli effetti di cui all'art. 24, c.c., (tale comunicazione non risulta versata in atti) e contemporaneamente chiesto il nulla osta al trasferimento presso la SS Lazio 1927.

Inoltre, agli atti risulta prodotto dall'Avv. Paola Puglisi, nella memoria prodotta nell'interesse di Alessandro Rocco Gasperoni, lo screenshot di una chat WhatsApp contenente un messaggio inviato dal tesserato Paolo Ruggero, il quale manifesta la disponibilità a concedere il nulla osta "*... per qualunque squadra ad eccezione della Lazio*".

Ad avviso degli esponenti alla comunicazione WhatsApp allegata sarebbero seguite ulteriori richieste sempre disattese da Paolo Ruggero, indifferente alle conseguenze pregiudizievoli sull'atleta del suo immotivato rifiuto.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Comunque, nella segnalazione i genitori del giovane atleta affermano di non aver prestato il consenso espresso al tesseramento del figlio presso l'ASD Rugby Nuovo Salario in ragione del disagio manifestato dal figlio, tanto che non sarebbe stato sottoscritto il previsto modello 12 e che Paolo Ruggero non avrebbe neanche richiesto di firmare il documento.

Agli atti del procedimento risulta prodotta, poi, una certificazione medica attestante “... *una sintomatologia inquadrabile nell'ambito di una depressione marcata di tipo reattivo ...*”

A seguito di esplicita richiesta della Procura Federale il Presidente della ASD Rugby Nuovo Salario, Antonino Salvatore Ruggero, riferiva che: “... *il rinnovo del tesseramento del giocatore (Alessandro Gasperoni) è stato effettuato tramite la procedura “On line” della FIR in data 29/09/2022 su richiesta del padre, Sig. Roberto Gasperoni, ...*”.

Antonino Salvatore Ruggero aggiungeva anche che: “... *il modello 12 non è mai stato fisicamente firmato e consegnato dal Sig. Roberto Gasperoni ...*” nonostante sia stato richiesto a quest'ultimo che non lo avrebbe mai consegnato.

In ogni caso il giocatore Alessandro Gasperoni si è allenato ed ha usufruito delle strutture della ASD Rugby Nuovo Salario, tanto che risulta inserito nella lista gara delle prime 3 partite di campionato under 15 nelle quali il padre, Roberto Gasperoni, è stato l'accompagnatore della squadra.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Tale decisiva circostanza riferita dall'incolpato risulta provata dall'acquisizione dei fogli gara delle partite richiamate (le prime 3 di campionato), nelle quali Alessandro Rocco Gasperoni risulta inserito in lista (2 addirittura come capitano) mentre il padre, Roberto, viene indicato come dirigente accompagnatore.

Inoltre, essere rilevato che nell'istanza presentata dall'Avv. Paola Puglisi viene evidenziato come la volontà di recedere dal vincolo associativo sarebbe stata manifestata solo nel mese di novembre 2022, circostanza confermata dalla già richiamata chat WhatsApp in atti.

Da ultimo, è opportuno rilevare come a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini Paolo Ruggero, che inizialmente si era avvalso della possibilità di non presentarsi all'audizione, ha presentato una richiesta di accesso agli atti e audizione nella quale si è riportato alla precedente memoria del Presidente della ASD Rugby Nuovo Salario, Antonino Salvatore Ruggero.

Successivamente, Paolo Ruggero, nell'audizione del 27.4.2023, ha ribadito la circostanza che il giocatore Alessandro Rocco Gasperoni nella stagione sportiva a preso parte a 3 gare di campionato della ADS Rugby Nuovo Salario, di cui 2 in veste di capitano, nelle quali il padre Roberto ricopriva il ruolo di dirigente accompagnatore aggiungendo che: *"... in occasione della prima gara, la nostra segretaria, sig.ra Giada Gubinelli, contattava il padre del ragazzo per rappresentargli che per mera dimenticanza non era stato sottoscritto il modello 12 e chiedeva l'autorizzazione a tesserare il padre ed il figlio per la gara che era*

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

*imminente. Il padre comunicava telefonicamente il proprio assenso e successivamente in occasione della gara e delle due successive sottoscriveva il referto in cui il figlio era riportato come tesserato per la società.”.*

Paolo Ruggero aggiungeva poi che in numerose altre circostanze la ASD Rugby Nuovo Salario aveva rilasciato il nulla osta al trasferimento ma che in questo caso: “... non abbiamo accettato il comportamento del padre del ragazzo che non solo è moroso nel pagamento delle quote ma con il comportamento tenuto ha dimostrato mala fede nei nostro confronti.” finendo per manifestare la volontà di una composizione bonaria della vicenda.

Pertanto, anche all’esito dell’istruttoria svolta, risulta evidente l’insussistenza dei profili di responsabilità disciplinare contestati a Antonino Salvatore e Paolo Ruggero nell’atto d’incolpazione, essendo evidente che in realtà il giovane atleta, sostenuto dal padre in qualità di dirigente, ha partecipato a ben 3 gare della stagione sportiva senza sollevare alcuna obiezione e che per partecipare alle gare sia il ragazzo che il padre erano perfettamente consapevoli dell’avvenuto necessario tesseramento, tanto che il sig. Roberto Gasperoni ha riportato nella lista gara il numero della tessera del figlio, presente tra i suoi documenti in quanto necessariamente mostrata all’arbitro della partita.

Deve, infine, essere osservato come la chat whatsapp prodotta, non possa provare alcuna responsabilità di natura disciplinare trattandosi di un unico scambio di opinioni, risalente al mese di novembre, documento che

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

anzi dimostra la consapevolezza dell'avvenuto tesseramento da parte dei genitori, i quali, per questo motivo chiedono lo svincolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale assolve gli incolpati dalle contestazioni loro elevate

Il Presidente del Tribunale Federale  
Dott. Eugenio Madeo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 04/10/2023

PUBBLICATA

N. 04/10/2023

Tribunale Federale  
Il Segretario  
Barbara Ziccheri

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it